

nad

a cura della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e Ministero delle Attività Produttive rmativo

in questo numero:

Redazione:

Ministero delle Attività Produttive

D.G.A.M.T.C.

tel. 06/47052456

fax 0647052898

www.minindustria.it

redazione.daatm@minindustria.it

Progetto, realizzazione grafica e distribuzione:

MC Consulting spa

Via Olindo Guerrini 10,

00137 Roma

tel. 06/8720301

www.mcconsulting.it

Stampa:

Tipolitografia OBISO,

via G. Mazzini, 24

00010 Villanova Guidonia (RM)



Direttore responsabile: **Antonio Lirosi**

Comitato di redazione: Antonella d'Alessandro Paolo Francisci Piero Francolini Giovanni Savini **Umberto Troiani**

Segreteria di redazione: Tiziana Pizzoni

Quaderno Informativo

Registrato al tribunale di Roma n° 447 del 22 ottobre 2001

Nessun albero è stato abbattuto per la creazione di queste pagine

Le nuove istruzioni operative per i concorsi a premio

pagina 1

La nuova garanzia sui beni di consumo: maggiore tutela del consumatore

pagina 4

Maggio 2002



10/02



Le nuove istruzioni operative per i concorsi a premio

Dal 12 aprile è entrata in vigore la nuova disciplina sui concorsi e sulle operazioni a premio, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, che sostituisce la precedente che risale al 1938. Da tale data la competenza sulla materia viene trasferita dall'Agenzia delle Entrate al Ministero delle attività produttive.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 dell'11 aprile 2002 è stata pubblicata la Circolare n. 1/AMTC del 28/3/2001 che contiene le indicazioni operative in merito alla nuova disciplina delle manifestazioni a premio. consultabile sul sito del Ministero delle attività produttive www.minindustria.it.

Con la nuova regolamentazione si è inteso liberalizzare il settore, prevedendo il passaggio dal regime autorizzatorio al sistema della comunicazione in via preventiva, per i concorsi a premio, e della redazione e conservazione del regolamento autocertificato per le operazioni a premio. Le imprese, non sottoposte ai vincoli della precedente disciplina, godranno di una più ampia libertà di azione e potranno realizzare più tempestivamente le proprie strategie di marketing. Nel contempo, però, sono obbligate ad effettuare una più puntuale e

corretta informazione nei riguardi dei consumatori e ad assumersi maggiori responsabilità sull'applicazione delle disposizioni contenute nella nuova normativa.

La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, preposta alla vigilanza ed al controllo delle manifestazione a premio, verificherà la regolarità delle iniziative promosse.

Per rendere più agevole gli adempimenti dei promotori, è stata predisposta una specifica modulistica accompagnata dalle relative istruzioni, disponibile sul sito internet del Ministero. L'invio della stessa, oltreché con le modalità ordinarie, sarà possibile anche via e-mail (all'indirizzo m.premio@minindustria.it), con l'utilizzo, ove possibile, della firma digitale.

Per consentire una più diffusa conoscenza della nuova disciplina, rendere più agevole l'operatività dei promotori e più efficace la tutela dei consumatori, l'Ufficio (B4) della Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha provveduto ad attivare due indirizzi di posta elettronica e un numero verde appositamente dedicato come specificato

nello specchietto riepilogativo "indirizzi ciascuna Camera di Commercio. utili"

Le novità più significative della nuova disciplina riguardano:

Soggetti promotori

E' consentito indire manifestazioni a premio, oltreché ad imprese italiane, anche ad imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, attraverso un proprio fiscale).

le manifestazioni presso agenzie di promozione od operatori professionali, che potranno conservare i documenti e prestare cauzione.

E' possibile realizzare manifestazioni, che prevedono la raccolta di prove di acquisto. da parte di più aziende in associazione tra loro.

Destinatari

Destinatari delle manifestazioni a premio sono i consumatori finali ed altri soggetti, quali rivenditori, intermediari (esclusi dalla precedente disciplina), i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.

Concorsi a premi

Sono ricomprese nei concorsi anche le manifestazioni che consentono l'attribuzione di premi a terzi, oltreché ai partecipanti, prevedendo, inoltre, l'assegnazione di premi ai soggetti che per primi soddisfano i requisiti richiesti dal regolamento.

Individuazione vincitori

L'individuazione dei vincitori (sorte o abilità) dovrà essere effettuata alla presenza di un notaio o del "responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica", competente per territorio, presente presso

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle Onlus riconosciute e non più agli organi di protezione sociale dei comuni (art. 10 del Regolamento).

Operazioni a premio

Nel prevedere la possibilità di effettuazione delle c.d. "operazioni a contributo", che consistono nell'opportunità data agli acquirenti di un determinato bene o servizio rappresentante residente (rappresentante di ottenere un bene o servizio diverso a prezzi scontati, viene stabilito che il Viene introdotta la possibilità di domiciliare contributo dovuto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio sostenuto dall'azienda promotrice.

Durata

Per i concorsi il termine massimo resta fissato in un anno, comprendendo in esso l'individuazione dei vincitori.

Per le operazioni a premio la durata massima è di cinque anni dall'inizio della manifestazione, comprese le operazioni di individuazione dei vincitori e di richiesta dei premi.

Premi

Non possono essere assegnati premi in denaro, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e fondi comuni di investimento e polizze di assicurazione sulla vita.

La novità è costituita dalla possibilità. diversamente dalla precedente normativa. di offrire in premio beni immobili.

Adempimenti dei promotori

I promotori che intendono effettuare un concorso dovranno effettuare una comunicazione preventiva al Ministero, secondo un modello predisposto, con allegati regolamento e documentazione relativa alla cauzione.

Cauzione

Per i concorsi la cauzione resta fissata nella misura del 100 per cento del valore dei premi promessi. La cauzione va prestata a favore del Ministero e si intende svincolata dopo dodici mesi dal termine della manifestazione o, solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione del processo verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario della Camera di Commercio.

Per le operazioni a premio, la cauzione è dovuta nella misura del 20 per cento del montepremi previsto, mentre viene esclusa quando il premio è corrisposto unitamente al prodotto o servizio oggetto di promozione

Controlli

Il Ministero effettuerà il controllo sulle manifestazioni a campione, o su

segnalazione di soggetti interessati. Nel caso venissero individuate violazioni in materia di tutela della fede pubblica, forme di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, di turbative alla concorrenza e del mercato o fossero realizzate iniziative di promozione di beni per i quali è previsto il divieto di pubblicità, il Ministero comunica le proprie osservazioni ed assegna un termine di 15 giorni al promotore per presentare le proprie controdeduzioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause di violazioni contestate. Il Ministero potrà disporre, entro 60 giorni, un provvedimento di cessazione dell'iniziativa.

Indirizzi utili

Indirizzo del sito del Ministero delle attività produttive



www.minindustria.it

Indirizzo postale



Ministero delle attività produttive **DGAMTC - Ufficio B4** Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Per inviare la modulistica

m.premio@minindustria.it

Per rivolgere quesiti normativi

m.premioinfo@minindustria.it

Per rivolgere quesiti tecnici

m.premiohelp@minindustria.it

Numero verde, in funzione dalle ore 10 alle ore 14



Per informazioni:

antonio.porzio@minindustria.it felice.lopresto@minindustria.it

La nuova garanzia sui beni di consumo: maggiore tutela del consumatore

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, emanato in attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (G.U. n. 57 del 8-3-2002- suppl. ordinario n.40) aumenta la tutela per l'acquirente rispetto alle modalità, ai termini e ai diritti previsti dalla garanzia per i vizi della cosa o di buon

funzionamento nel codice civile.

La nuova disciplina è entrata in vigore dal 23 marzo 2002 e viene a costituire un' integrazione del codice civile con gli articoli da 1519-bis a 1519-nonies, prevedendo un nuovo paragrafo all'interno del contratto di vendita appositamente dedicato alla vendita dei beni di consumo.

1) Campo di applicazione:

A quali contratti	contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Per quali beni (Beni di consumo)	→ l'energia elettrica.
	Sono compresi i beni usati, tenuto conto del loro utilizzo e solo per i difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Chi è tutelato	Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti sopra indicati, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Nei confronti Di chi	Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti sopra indicati nei confronti del consumatore.
	Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo.

2) Punti salienti della nuova anch'essi notevolmente maggiori (due mesi dalla disciplina:

Viene introdotto il concetto di conformità del bene al contratto: un concetto che va al di là dei semplici vizi della cosa sinora oggetto di garanzia. includendo l'idoneità all'uso abituale del bene o all'uso specifico, nonché la vincolatività a quanto dichiarato dal produttore o dal venditore specie nelle etichette e nella pubblicità.

La tutela del consumatore in caso di difformità del bene al contratto ha diritto ad una tutela reale: non più semplicemente alla scelta tra riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, ma in primo luogo diritto di scegliere tra la riparazione o la sostituzione del bene difforme. La scelta dei rimedi già previsti dal codice civile resta come scelta subordinata quando non si può procedere alla riparazione o alla sostituzione.

I termini stabiliti per la validità della garanzia sono raddoppiati rispetto a quelli già previsti dal codice civile (due anni invece di uno dal momento della consegna).

I termini stabiliti per la denuncia del difetto sono

scoperta del difetto/vizio in luogo degli 8 giorni nel caso generale o dei 30 giorni in caso di garanzia di buon funzionamento).

Sono ricompresi tra i beni di consumo i beni usati. per i quali tuttavia i termini di garanzia possono essere limitati dalle parti a non meno di un anno dalla consegna e i difetti che si possono far valere devono tener conto del loro utilizzo e non essere conseguenza dell'uso normale.

A tutela del venditore che ha provveduto a riparare o sostituire il bene al consumatore, viene concessa un'azione di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti che lo precedono nella catena distributiva del bene difettoso (produttore ed altri intermediari).

Viene stabilito il principio della irrinunciabilità dei diritti del consumatore, a differenza della disciplina essenzialmente derogabile del regime

Al fine di non indurre in errore il consumatore, vengono stabiliti gli elementi che deve contenere la garanzia convenzionale e le modalità di conoscibilità della stessa. Viene altresì affermato il principio che la garanzia convenzionale non sostituisce ma si aggiunge alla garanzia legale e che, anche se è facoltà del venditore o produttore prevederla, una volta che l'abbiano offerta ne restano vincolati.

Continua ad applicarsi la disciplina già stabilita dal

codice civile in materia di vendita nei casi di soggetti diversi dal consumatore (persone giuridiche, enti o professionisti) e/o nel caso di tipologie di beni non rientranti nella casistica dei beni di consumo (beni immobili, elettricità, nonché das e acqua non venduti in confezioni).

3) Confronto tra la vecchia e la nuova disciplina

Codice civile Nuova disciplina Il venditore è tenuto a garantire che II bene deve essere idoneo all'uso normale o all'uso specifico richiesto dal la cosa venduta sia immune da vizi consumatore e deve possedere le qualità promesse dal venditore, dall'etichetta o che la rendano inidonea all'uso a cui è dalla pubblicità. destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Esclusione della garanzia Non è dovuta la garanzia (1490) se al Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto: momento del contratto il compratore 🗐 il consumatore conosceva il difetto o non poteva ignorarlo; conosceva i vizi della cosa; parimenti il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia | Il venditore non risponde delle dichiarazioni pubbliche se dimostra che: non conosceva la dichiarazione (del produttore): dichiarato che la cosa era esente da la dichiarazione era stata adequatamente corretta prima della conclusione del vizi. contratto, in modo da essere conoscibile dal consumatore: l'acquisto non è stato influenzato dalla dichiarazione.

Effetti della garanzia

scelta la risoluzione del contratto la riparazione; (1453 e sequenti) ovvero la riduzione ovvero del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

risoluzione.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del quando: contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l`ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Il compratore decade dal diritto alla Termine di validità della garanzia = 2 anni dalla consegna del bene venditore entro <u>otto giorni</u> dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l`esistenza del vizio o l`ha occultato.

<u>L'azione si prescrive</u>, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l`esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché

Nei casi di vizio della cosa il In caso di difetto di conformità del bene acquistato **il consumatore può** compratore può domandare a sua chiedere al venditore, a sua scelta e senza spese:

la sostituzione del bene

salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

In via subordinata, il consumatore può chiedere a sua scelta e senza spese :

una congrua riduzione del prezzo

oppure

→ la risoluzione del contratto

la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

- il venditore non ha provveduto a riparare o sostituire il bene entro un termine
- anche se è stata effettuata, la riparazione o la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Termini e condizioni per l'azione

garanzia, se non denunzia i vizi al entro tale periodo deve manifestarsi il difetto di conformità del bene.

Tempo massimo a disposizione del consumatore per denunciare il difetto di conformità nell'arco dei 2 anni dalla consegna dei beni = 2 mesi dalla scoperta del difetto di conformità

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Tempo a disposizione del consumatore per far valere la garanzia a partire dal momento della consegna del bene = 26 mesi (2 anni + 2 mesi) dalla consegna del bene

Il consumatore può sempre far valere la garanzia guando i difetti sono dolosamente occultati dal venditore.

Il consumatore convenuto in giudizio dal venditore può far sempre valere la il vizio della cosa sia stato denunziato garanzia (quindi anche se sia trascorso il termine di 26 mesi dalla consegnà del bene) a condizione che abbia denunciato il difetto di conformità

prima del decorso dell'anno dalla difetto. consegna.

entro otto giorni dalla scoperta e entro i 26 mesi dalla consegna dei beni ed entro i due mesi dalla scoperta del

Se il difetto di conformità si manifesta entro 6 mesi dalla consegna del bene, il difetto, fino a prova contraria, si presume sussistere già al momento della consegna.

Nel caso di **beni usati**, le parti possono limitare la durata della responsabilita del venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Garanzia convenzionale

deve denunziare al venditore il nella relativa pubblicità. giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti).

L`azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. İl giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

Se il venditore ha garantito per un Qualsiasi **ulteriore** impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei tempo determinato il buon confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo funzionamento della cosa venduta, il pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora compratore, salvo patto contrario, esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o

difetto di funzionamento entro trenta | La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

- la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti:
- in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai predetti reguisiti rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni relative alla garanzia convenzionale non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima del 23 marzo 2002.

Diritto di rivalsa del venditore

Cosaè:

Il venditore responsabile nei confronti del consumatore, ha diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato per eliminare il difetto di conformità.

al soggetto o ai soggetti che lo precedono nella catena distributiva del bene (distributori, produttore o qualsiasi intermediario).

quando il difetto di conformità è dovuto ad un'azione o ad un'omissione di uno di tali soggetti.

Condizioni:

venditore deve avere ottemperato ai rimedi chiesti dal consumatore:

Per l'esercizio del diritto non deve esserci alcun patto contrario nella definizione dei rapporti contrattuali, né deve risultare che il venditore vi abbia rinunciato. Termini:

Il venditore può agire entro il termine di un anno da quando ha eseguito il rimedio chiesto dal consumatore.

Carattere delle disposizioni

patto contrario tra le parti.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se i venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Disposizioni derogabili, soggette a E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita puo essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

> E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Le disposizioni della nuova disciplina non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico (responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi, responsabilità contrattuale o extracontrattuale ecc.).

Per informazioni:

umberto.troiani@minindustria.it

